



# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/09/2014

**Oggetto: IMU 2014. Assimilazione all'abitazione principale delle unità abitative ccesse a parenti in primo grado con contratto di comodato registrato.**

L'anno duemilaquattordici , il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 14.15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza la Sig.ra Valentina Musa nella sua qualità di PRESIDENTE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presente	Assente
1)	M. Felicia MAIORANO PICONE	SINDACO	X	
2)	Lorenzo FERRI	CONSIGLIERE		X
3)	Sandro SACCOCCIA	CONSIGLIERE	X	
4)	Daniela D'ANGELO	CONSIGLIERE	X	
5)	Valentina DI BERARDINO	CONSIGLIERE	X	
6)	Michaela MUSA	CONSIGLIERE	X	
7)	Sandro EPIFANI	CONSIGLIERE	X	
8)	Cristina DI STEFANO	CONSIGLIERE		X
9)	Enzo DI ZIO	CONSIGLIERE	X	
10)	Pierino DI GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	X	
11)	Stefano CAROTA	CONSIGLIERE	X	
12)	Riccardo DI ROSA	CONSIGLIERE	X	
13)	Salvatore DI VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
Totale			11	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Adriano D'ARCANGELO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

F.to Sig.ra Michaela Musa

---

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Adriano D'Arcangelo

---

.....

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- Reg. Pub. n. 992

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Cappelle sul Tavo, lì 16.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Adriano D'Arcangelo

---

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cappelle sul Tavo, lì 16.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Adriano D'ARCANGELO

---

Il Presidente invita il consigliere D'Angelo a relazionare sul punto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Il consigliere D'Angelo, nella sua qualità di assessore alle Finanze, tiene a chiarire che la presente proposta di deliberazione rappresenta la puntuale risposta alla volontà della maggioranza, emersa in occasione della precedente seduta consiliare, di operare una differenziazione a livello impositivo tra coloro che hanno un contratto di comodato d'uso gratuito debitamente registrato e coloro che non hanno provveduto alla registrazione.

Interviene il consigliere Di Giandomenico per contestare quanto asserito dall'assessore D'Angelo. Per il suddetto consigliere in occasione dell'approvazione delle aliquote IMU 2014 non si è minimamente accennato alla problematica dei contratti di comodato registrati tant'è che è stata approvata un'unica aliquota valida per tutti i casi di comodato. La questione della differenziazione in realtà è stata sollevata dopo il consiglio, da parte di qualche soggetto interessato a godere di un'agevolazione ancora maggiore rispetto a quella prevista nel 2013. Quindi, a suo dire, la presente proposta è espressione di un vero e proprio ripensamento dovuto a pressioni esterne, e non lo spontaneo completamento di una manovra tariffaria sugli immobili dati in comodato".

Replica il consigliere D'Angelo: " Non posso non rispondere alle affermazioni del consigliere. Ribadisco che questa delibera non è stata sollecitata da nessuno ma è solo espressione della volontà di questa Amministrazione. Perché noi non vogliamo fare un'ingiustizia; perché, per noi, non è giusto applicare la stessa aliquota a situazioni diverse".

Prende la parola il consigliere Di Vittorio: " Se si voleva fare una cosa veramente equa, così come è stato fatto in altri comuni limitrofi si poteva prevedere l'assimilazione per tutti, senza distinguere sul requisito della registrazione".

Il consigliere D'Angelo: "Questa possibilità è stata valutata però abbiamo rilevato un problema di sostenibilità economica perché si andava ad ampliare di molto la platea dei soggetti beneficiati dall'assimilazione. Stiamo parlando di oltre un centinaio di casi e quindi il mancato gettito sarebbe stato particolarmente consistente"

Dopo ulteriore ampia discussione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Vista la Legge di stabilità 2014 n. 147 del 29.12.2013, la quale all'art. 1 comma 707 con modifica ed integrazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, stabilisce che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti:

favorevoli 7

contrari 4 (Di Giandomenico, Di Rosa, Carota, Di Vittorio)

astenuti 0

## DELIBERA

1) Per l'anno d'imposta 2014, di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale con le seguenti precisazioni:

a) il comodatario deve avere residenza e dimora abituale nel fabbricato avuto in comodato;

b) il comodato deve essere debitamente registrato;

c) l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario;

d) per i periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;

2) Di stabilire che l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500 euro l'abitazione stessa ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro; la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota dello 0,76%;

3) Di precisare che il trattamento di favore riservato all'abitazione principale si estende anche alle eventuali pertinenze, pur nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali c/2, c/6 e c/7, la cui rendita non superi euro 500,00;

4) Di dare atto che ai sensi della normativa vigente indicata in premessa, nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad

una sola unità immobiliare; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9;

5)Di stabilire che per poter usufruire della presente agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare al servizio tributi del Comune copia del contratto di comodato d'uso gratuito con indicazione degli estremi di registrazione entro il 31 dicembre 2014, pena la decadenza dal beneficio dell'assimilazione

6)Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, con effetto dal 1° gennaio 2014;

7)Di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli 7, contrari 4 (Di Giandomenico, Di Rosa, Carota, Di Vittorio) Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

C.A.P. 65010

PROVINCIA DI PESCARA

TELEFONO: 0854470135  
0854471217  
TELEFAX: 0854471172

Cod. Fisc. 00192710689

## SETTORE II°

*CONTABILE-FINANZIARIO-ECONOMATO-TRIBUTI- PATRIMONIO*

*ISCRITTO AL N. \_\_\_\_\_  
DELL'ORDINE DEL GIORNO*

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

### **OGGETTO**

IMU 2014 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITA' ABITATIVE CONCESSE A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO CON CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO

### **PARERE TECNICO**

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Rag. Giacomo CILLI

Li, 26.09.2014

### **PARERE DELLA RAGIONERIA**

**FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.EE.LL. e successive modificazioni ed integrazioni, e fatto salvo il rispetto del patto di stabilità.-

Il Responsabile del Servizio  
f.to: Rag. Giacomo CILLI

Li, 26.09.2014

### **ATTESTAZIONE**

Si prescinde dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., poiché nel presente atto non si evincono rilievi contabili.

Il Responsabile del Servizio  
( Rag. Giacomo CILLI)

Li, \_\_\_\_\_